



Determinazione della Commissione Regionale ECM del 22 settembre 2015
EVENTI FORMATIVI: VERIFICA APPRENDIMENTO

Premesso che la valutazione dell'apprendimento dei partecipanti ad un evento formativo è/deve essere individuale e deve realizzarsi con strumenti adeguati e in forme coerenti a documentare l'acquisita conoscenza/competenza di almeno il 75% degli obiettivi formativi dichiarati (cfr: Criteri per l'assegnazione dei crediti), la Commissione Regionale ECM, nella seduta del 22 settembre 2015, ha precisato quanto segue:

1 - il documento di valutazione dell'apprendimento, oltre che essere individuale, deve riportare obbligatoriamente il nominativo e la firma del partecipante;

2 - nel caso di prova pratica, il documento di valutazione dell'apprendimento deve riportare la prova pratica eseguita, l'esito della prova dei singoli partecipanti e la firma del docente.